



Versione n. 32
Validità dal 01/01/2023 al 31/03/2023

Contratti di finanziamento

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO

Scania Finance Italy S.p.A.

Società Unipersonale soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Scania CV AB (Svezia)

Sede legale in Trento, Via di Spini 21, e sede amministrativa in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4, Palazzo A10

Telefono n. 02 58116 1 – Fax n. 02 58116 666

Pec: scania.finance@legallmail.it

Internet: www.scania.it

Iscritta all'Albo Generale degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB al n. 28

Codice Meccanografico 19423 (Codice appartenente al Gruppo Scania)

Iscritta alla sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi con il n. D000229517

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e Codice Fiscale n. 03333020158

INFORMAZIONI OFFERTA FUORI SEDE

Ragione Sociale – Nome del soggetto che entra in contatto con il Cliente		
Indirizzo		
Telefono		
e-mail		
		Timbro e firma

Il Cliente non è tenuto a riconoscere al Soggetto collocatore che opera fuori sede, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E I SUOI RISCHI TIPICI

Con il contratto di finanziamento per l'acquisto di un veicolo, l'Intermediario finanziario (Scania Finance Italy S.p.A.), eroga una somma al Cliente il quale, a sua volta, assume l'obbligazione di rimborsare tale somma, e di versare i relativi interessi corrispettivi, sulla base di un piano di ammortamento finanziario a tasso fisso e a rate costanti o variabili come di seguito specificato, ovvero a tasso indicizzato e a rate variabili, alle scadenze periodiche concordate. L'intermediario finanziario provvede al versamento a favore del Fornitore solo dopo che il Cliente ha fornito all'Intermediario finanziario la documentazione che attesti la sottoscrizione della polizza di assicurazione contro i rischi della responsabilità civile e contro i rischi di incendio e furto, ovvero della polizza Kasko quando obbligatoria all'ottenimento del finanziamento, secondo i massimali e alle condizioni indicate nel contratto di finanziamento, nonché dopo che il Cliente ha sottoscritto il verbale attestante l'accettazione del veicolo e la sua presa in consegna. La concessione del finanziamento, a richiesta dell'intermediario finanziario, può essere subordinata al rilascio di garanzie personali (fidejussioni di terzi) e/o reali (ipoteca sul veicolo o procura ad iscrivere, e/o procura a vendere); in tale caso trovano applicazione anche le norme del R.D.L. 15/3/1927 n. 436, convertito nella Legge 19/2/1928 n. 510, e del R.D. 29/7/1927 n. 1814. L'erogazione della somma finanziata avviene mediante versamento dell'importo finanziato da parte dell'intermediario finanziario direttamente al Fornitore del veicolo, prescelto dal cliente. A tale riguardo, con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente, conferisce all'Intermediario finanziario mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 2° comma c.c. Nell'ipotesi di finanziamento a tasso fisso, per tutta la durata del finanziamento rimangono fissi sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. In caso di finanziamento a tasso fisso, esiste quindi solo un generico rischio derivante dall'impossibilità di beneficiare di eventuali andamenti decrescenti dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile per chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Anche in caso di finanziamento a tasso fisso, tuttavia, vi è la possibilità di prevedere, per particolari esigenze di pianificazione finanziaria del Cliente, che le rate siano di ammontare variabile, cioè siano di ammontare diverso a seconda della scadenza, come pure che l'ultima rata sia di ammontare significativamente maggiore rispetto alle altre (c.d. MaxiRata Finale). Anche in ipotesi di finanziamento a tasso fisso, si possono, tuttavia, manifestare rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cliente non imposte da Scania Finance Italy S.p.A., ma ingenerate da variazioni di costi bancari, postali, ecc. Qualora il Cliente abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad esempio, l'Euribor), il Cliente assume il rischio che le rate possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri di riferimento. In tal caso il rischio principale è rappresentato dall'aumento imprevedibile e consistente degli interessi da rimborsare, dovuto ad un forte incremento del parametro di riferimento. Il tasso variabile è consigliabile per chi preferisce sostenere il pagamento di interessi sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere un andamento sfavorevole dei tassi.

I rischi specifici legati alla tipologia di contratto sono l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento dell'Intermediario; in questo caso il Cliente si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. In relazione a tali rischi il Cliente non rimane comunque privo di tutela, potendo egli agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE UN FINANZIAMENTO. CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI.

Il corrispettivo di un'operazione di finanziamento diretto è espresso in rate, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di importo finanziato, durata dell'operazione, periodicità dei pagamenti. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso annuo effettivo globale” (TAEG) che è rappresentato dal Tasso Annuo Nominale (T.A.N.), anche indicizzato, capitalizzato sulla base della periodicità della rata, comprensivo degli oneri e delle spese previste.

Il TAEG è l'indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate, imposta di bollo, spese di chiusura contrattuale e, in taluni casi, spese per servizi accessori qualora gli stessi siano obbligatori per l'erogazione del finanziamento o per averlo a determinate condizioni.

ESEMPIO DI COSTO DEL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,69%

Calcolato alle seguenti condizioni: TAN 5,00% - Importo Finanziato € 100.000,00 - Durata mesi 60 - Periodicità Rimborso mensile - Spese apertura € 250,00 - Spese incasso € 3,00 (per ogni incasso) - Imposta di bollo € 16,00 - Copertura Incendio e Furto (obbligatoria) € 60,83. **L'importo relativo a eventuali servizi accessori potrebbe concorrere alla determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).**

Nella tabella sottostante è riportato il tasso massimo applicabile all'importo del finanziamento:

Tasso Soglia Altri Finanziamenti alle Imprese (valido fino al 31 Marzo 2023)*	20,4625
--	---------

*I tassi effettivi globali medi (TEGM) della tipologia di operazioni del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 marzo 1996 n. 108 recante “Disposizioni in materia di usura” e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono riportati nella tabella che segue. Si precisa che trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma **in ogni caso non potrà in alcun caso essere superiore al c.d. “tasso soglia”** corrispondente al TEGM relativo a ciascuna classe di importo (sempre ai fini della citata Legge 7 marzo 1996 n.108), maggiorato di un quarto e di ulteriori 4 punti percentuali.

I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), previsti dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativi alle operazioni finanziarie, possono essere consultati su cartello affisso presso i locali adibiti al ricevimento del pubblico per le trattative e conclusioni dei contratti, nonché sul sito *internet* della Scania Finance Italy S.p.A. (www.scania.it), nella sezione “Servizi finanziari - Trasparenza”.

Criterio per la indicizzazione delle rate: Nel caso di opzione di indicizzazione indicata nelle Condizioni Particolari del contratto le rate successive alla decorrenza del contratto, e quindi l'importo complessivo del finanziamento, devono intendersi variabili mensilmente in funzione dell'andamento della media mensile del tasso “EURIBOR 365 3 mesi” come pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” o da altro quotidiano con tiratura nazionale. Il tasso base preso come riferimento è quello indicato nelle Condizioni Particolari del contratto. L'adeguamento delle rate verrà calcolato secondo la formula di seguito indicata:

$$\begin{aligned} \text{Delta tasso} &= \text{tasso base indicizzazione} - \text{tasso attuale indicizzazione} \\ \text{Adeguamento} &= \text{capitale residuo del periodo} * \text{giorni di competenza} \\ &\quad \text{del capitale} * \text{delta tasso} / 36000 \end{aligned}$$

Le variazioni in aumento o in diminuzione saranno oggetto di congruaggio posticipato al 31.3/30.6/30.9/31.12 di ogni anno, con conseguente emissione di fattura ovvero nota di accredito..

Spese e commissioni massime applicabili (Importi espressi in Euro ed al netto di IVA)	
Apertura Pratica	500,00
Anticipazioni imposte, tasse, bolli e diritti	al costo
Incasso (per ogni incasso)	10,00
Comunicazioni Periodiche Obbligatorie	0,00
Comunicazioni non Obbligatorie	20,00
Modifiche Contrattuali	500,00
Modifiche Amministrative dei dati contrattuali	50,00
Cessione del debito (se autorizzato)	500,00
Atto di assenso cancellazione ipoteca (per ogni atto)	100,00
Gestione chiusura anticipata contratto	200,00
Amministrative per rilascio dichiarazioni / autorizzazioni / liberatorie / copia documenti anche contabili	50,00
Gestione sinistro	100,00
Gestione sinistro polizza in convenzione	300,00
Insoluto (per ogni insoluto)	20,00
Insoluto e/o Richiamo cambiale	60,00
Gestione telefonica pratica insoluti	100,00
Commissione per esazione domiciliare	250,00
Commissioni e spese per intervento di società di recupero crediti (% su importi insoluti)	10% (minimo 100,00)
Interessi di Mora	Tasso Ufficiale di Riferimento + 5%, nei limiti del tasso soglia
Tasso attualizzazione	Tasso Ufficiale di Riferimento al momento stipula

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Scania Finance Italy S.p.A.
Sede Legale:
Via di Spini, 21 - 38121 Trento - Italia
Direzione Generale e Amministrativa:
Centro Direzionale Milanofiori, Strada 4,
Palazzo A10 - 20057 Assago (MI)
Tel. +39 02 58116 1 Fax +39 02 58116 666
Pec: scania.finance@legalmail.it

Società Unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Scania CV AB (Svezia)
Capitale Sociale € 16.350.000 i.v.
Registro Imprese Trento e Codice Fiscale 03333020158
Partita IVA 01204290223 - Iscrizione Albo Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB. n. 28
Codice ABI 19423.3 - Associata ASSILEA
www.scania.it



Il Contratto di finanziamento è strutturato in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del bene oggetto di finanziamento e all'indicazione del Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari dell'operazione di finanziamento, inclusi gli interessi, anche di mora, e l'eventuale parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali di Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto tra l'Intermediario Finanziario e il Cliente.

La disciplina del Contratto è contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dall'Intermediario contenenti, tra l'altro, clausole c.d. "vessatorie", le quali derogando ai principi generali dell'ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la doppia sottoscrizione.

Di seguito si riporta l'elenco ed una sintesi del contenuto delle più significative clausole contrattuali comprese nelle Condizioni Generali di Contratto.

Verbale di consegna: Il Cliente accetta che il finanziamento gli sia erogato solo dopo che l'Intermediario avrà ricevuto la documentazione attestante la consegna del veicolo e la sua accettazione.

Rimborso del finanziamento: Il Cliente si impegna a rimborsare a Scania Finance Italy S.p.A. le somme finanziate mediante pagamento dell'importo in linea capitale, maggiorato degli interessi, delle spese e degli accessori, secondo le modalità descritte nelle condizioni particolari. In caso di mancato pagamento, totale o parziale, anche solo di una delle rate di rimborso, Scania Finance Italy S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di far decadere il Cliente dal beneficio del termine secondo quanto specificato nelle condizioni generali del Contratto; il pagamento tardivo, anche se accettato da Scania Finance Italy S.p.A., non potrà comunque costituire la remissione in termini del Cliente. In caso di ritardato e/o mancato pagamento delle rate alle scadenze stabilite nonché di ogni altra somma dovuta dal Cliente ai sensi del presente Contratto, Scania Finance Italy S.p.A. addebiterà al Cliente interessi di mora, incluse le spese legali e di recupero e spese di gestione insoluti nella misura indicata nelle condizioni massime applicabili.

Fatturazione elettronica: Il Cliente è tenuto a comunicare alla Scania Finance Italy S.p.A. entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto di finanziamento l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ovvero il Codice Destinatario, attribuito al Cliente, sul quale riceverà le fatture elettroniche ai sensi della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 e successive modifiche.

Immatricolazione del veicolo. Ipoteca: Il bene oggetto di finanziamento, salva espressa autorizzazione in deroga da parte di Scania Finance Italy S.p.A. da rilasciarsi per iscritto, deve obbligatoriamente essere immatricolato in Italia e registrato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Della avvenuta immatricolazione, nonché della registrazione al Pubblico Registro Automobilistico, il Cliente dovrà fornire evidenza documentale alla Scania Finance Italy S.p.A. entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto. Qualora nelle condizioni particolari risulti che il finanziamento è garantito da privilegio di primo grado sul veicolo, il Cliente è tenuto ad acconsentire che a proprio carico e a favore di Scania Finance Italy S.p.A. venga iscritto sul veicolo privilegio di primo grado, per l'importo capitale del finanziamento, interessi ed accessori. La cancellazione sarà consentita solo dopo l'estinzione integrale di ogni debito.

Obblighi di comunicazione del Cliente: il Cliente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente a Scania Finance Italy S.p.A., mediante lettere raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, ogni variazione, ancorché temporanea, della propria sede, del proprio domicilio e, in caso di imprenditore individuale, della propria residenza;
- comunicare tempestivamente a Scania Finance Italy S.p.A., mediante lettere raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, ogni evento che dovesse riguardare il veicolo, con particolare riferimento agli eventi che dovessero pregiudicarne il valore, e pertanto in primo luogo il furto, l'incendio e i sinistri in cui il veicolo dovesse essere coinvolto, con obbligo, al ricorrere di tali casi, di comprovare a Scania Finance Italy S.p.A. la regolare denuncia dell'evento alla Compagnia assicuratrice, inviando alla Scania Finance Italy S.p.A. ogni documentazione necessaria ai fini della liquidazione dell'indennizzo tra cui, in ove linea esemplificativa e non esaustiva, la copia conforme all'originale della denuncia di furto;
- comunicare tempestivamente a Scania Finance Italy S.p.A., mediante lettere raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, gli atti e le azioni esecutive sul veicolo quali, in linea esemplificativa e non esaustiva, il pignoramento, il sequestro, il fermo, la confisca, dando evidenza a Scania Finance Italy S.p.A. del soggetto procedente e comprovando l'adozione delle attività necessarie a rimuovere gli atti e le azioni.
- inviare tempestivamente a Scania Finance Italy S.p.A., mediante lettere raccomandata A.R., ovvero posta elettronica certificata, copia di tutta la documentazione comprovante la regolare registrazione al PRA nonché la documentazione relativa alla eventuale iscrizione di ipoteca sul veicolo ovvero procura per iscrivere, nonché relativa alla Procura a vendere entro il termine massimo di 30 giorni dal perfezionamento del contratto.

Estinzione anticipata a richiesta del Cliente: La richiesta di estinzione anticipata andrà inoltrata all'ufficio Customer Care di Scania Finance Italy S.p.A. (indirizzo Via Lombardini 13 - 20143 Milano, tel. 02581161, fax 0258116666, e-mail customercare.italy@scania.com, pec scania.customercare@legalmail.it), che fornirà il conteggio richiesto. Tale conteggio avrà la validità indicata nel suddetto documento. In caso di estinzione anticipata a richiesta del Cliente, il Cliente dovrà rimborsare, in unica soluzione e a mezzo di assegno circolare o mediante bonifico bancario, tutto il proprio debito rappresentato da eventuali rate non pagate, dal capitale residuo rappresentato dalle rate a scadere attualizzato al Tasso Ufficiale di Riferimento ove positivo al momento della stipula, nonché dagli interessi di mora, dalle spese e commissioni eventualmente maturati.

Chiusura del Contratto: Al termine del contratto e fermo restando il puntuale pagamento di tutto quanto dovuto dal Cliente nonché il pieno rispetto di tutte le condizioni poste a suo carico, Scania Finance Italy S.p.A. si impegna a procedere per la chiusura del contratto nel termine massimo di giorni 60 dalla data dell'ultima scadenza contrattuale.

Decadenza dal beneficio del termine: In caso di decadenza del Cliente dal beneficio del termine, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle Condizioni generali di contratto, ovvero delle ipotesi di cui all'art. 1186 del Codice Civile, il Cliente sarà tenuto al versamento, a favore di Scania Finance Italy S.p.A., di un importo pari alla sommatoria:

- i) delle rate scadute e insolute al momento dell'estinzione;
- ii) di una indennità di estinzione anticipata pari all'importo delle rate a scadere al momento dell'estinzione, attualizzate al Tasso Ufficiale di Riferimento al momento stipula;
- iii) delle commissioni maturate, degli interessi di mora calcolati al tasso previsto dal precedente art. 10, nonché di tutte le altre somme, a qualsiasi titolo dovute sulla base delle previsioni del Contratto.



Tenuto conto che il finanziamento viene erogato per l'acquisto del Veicolo, verificatasi la decadenza dal beneficio del termine, in caso di mancato integrale saldo da parte del Cliente di tutto quanto dovuto ad ogni titolo a fronte del contratto, il Cliente dovrà mettere il Veicolo a disposizione di Scania Finance Italy S.p.A., nel luogo che gli sarà indicato e con procura a vendere conferita a Scania Finance Italy S.p.A., affinché Scania Finance Italy S.p.A. stessa possa procedere all'alienazione del veicolo e all'incasso del ricavato imputando il relativo importo a parziale o totale estinzione del credito maturato nei confronti del Cliente per capitale, interessi e spese e, più in generale, per qualsiasi causale che tragga origine dal Contratto. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di Scania Finance Italy S.p.A. di tutelare il proprio credito mediante ricorso alle azioni esecutive individuali previste dalla legge, e in particolare all'azione di sequestro di cui al R.D.L. 15.3.1927 n. 436 e successive modifiche e integrazioni.

Foro competente: in deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto saranno competenti, in via alternativa tra loro, il Foro di Trento, nel cui circondario Scania Finance Italy S.p.A. ha sede, o il Foro di Milano, nel cui circondario Scania Finance Italy S.p.A. ha la propria Direzione generale.

INFORMAZIONI SUI SERVIZI ACCESSORI

Il veicolo per il cui acquisto il finanziamento è erogato dovrà in ogni caso essere coperto, prima della consegna, da polizza assicurativa da stipularsi a cura e a spese del cliente, che garantisca i rischi e i danni derivanti da Incendio, Furto e Rapina, tutti i danni diretti (compresi quelli avvenuti in occasione di scioperi, eventi naturali di qualunque tipo, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio), nonché, su richiesta di Scania Finance Italy S.p.A., da una polizza kasko come indicato nell'apposito riquadro delle Condizioni particolari: tutte le suddette garanzie dovranno essere operative per tutta la durata del contratto e dovranno prevedere, al momento della consegna del veicolo, un massimale pari almeno all'importo del finanziamento, nonché una appendice di vincolo a favore di Scania Finance Italy S.p.A. quale beneficiaria dell'indennizzo per tutta la durata del presente contratto di finanziamento.

L'assicurazione dovrà avvenire presso Compagnia di primaria importanza e di gradimento della Concedente, dovrà prevedere uno scoperto massimo del 10% ed una franchigia massima di Euro 5.000 per veicolo assicurato. Qualora le polizze non siano regolarmente in essere al momento della consegna del/i veicolo/i, Scania Finance Italy S.p.A. si riserverà di non erogare il finanziamento. Le polizze dovranno, inoltre, prevedere il diritto di Scania Finance Italy S.p.A. di trattare con la Compagnia di Assicurazione in nome e per conto del Cliente, transigere, nominare avvocati e periti, firmare quietanze, incassare indennizzi, nonché l'obbligo per la Compagnia di Assicurazione di comunicare tempestivamente a Scania Finance Italy S.p.A. il mancato pagamento dei premi, la revoca, il mancato rinnovo, la sospensione o la scadenza di ciascuna polizza, nonché la modifica delle condizioni di assicurazione.

Il mancato rinnovo delle polizze durante il periodo di vigenza del contratto di finanziamento comporterà la facoltà di Scania Finance Italy S.p.A. di dichiarare la decadenza del Cliente dal beneficio del termine ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11.

Qualsiasi modificazione delle polizze di assicurazione dovrà essere approvata per iscritto da Scania Finance Italy S.p.A. fatta salva la possibilità che il Cliente, dopo la scadenza della prima annualità di premio, provveda ad adeguare il valore assicurato per i rischi derivanti da Incendio, Furto, rapina e da polizza Kasko facendo riferimento ai valori Eurotax Giallo in vigore al momento del rinnovo della polizza.

Con riguardo ai rischi di cui sopra, il Cliente, in alternativa alla loro copertura diretta presso una primaria Compagnia di Assicurazione, ha facoltà di aderire al "Servizio Assicurativo" offerto per il tramite di Scania Finance Italy S.p.A. e disciplinato dal relativo contratto direttamente stipulato dal Cliente. Prima della sottoscrizione della polizza o, dove prevista, della proposta di assicurazione, il Cliente riceverà e dovrà leggere attentamente tutta la documentazione contenuta nel set contrattuale del prodotto prescelto, composto dal Documento Informativo Precontrattuale (DIP), dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), dalle Condizioni di Polizza, comprensive del Glossario, e del Modulo di Proposta o di Adesione.

La tabella seguente indica il premio massimo annuale, comprensivo di imposte, applicato dalla Compagnia convenzionata:

Full Kasko Convenzione Scania	5,0167% del valore originario del bene/i finanziato/i. La copertura opera per una annualità e con tacito rinnovo salvo disdetta nelle annualità successive, con revisione della somma assicurata ai fini del calcolo del premio annuo lordo come indicato nell'art. 5.3 Sezione C delle Condizioni particolari di polizza.
--------------------------------------	--

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo a Scania Finance Italy S.p.A., anche per lettera raccomandata A.R. o per via telematica, ai recapiti di seguito indicati: *Credit and Collection*, Via Lombardini 13, 20143 Milano; telefono n. 02 58116 1 e fax n. 02 58116 666; indirizzo e-mail gestione.reclami@scania.com. L'Ufficio Reclami risponderà il reclamo così ricevuto entro 30 giorni dalla data di ricezione, inviando apposita comunicazione al Cliente. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui all'art. 128-bis del Testo unico delle leggi bancarie e creditizie, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata da Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso la Banca d'Italia o direttamente a Scania Finance Italy S.p.A.

Scania Finance Italy S.p.A. mette a disposizione della clientela, presso i propri locali e sul proprio sito internet www.scania.it, le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Intermediario finanziario: Scania Finance Italy S.p.A.

Cliente: è il soggetto debitore cui l'Intermediario finanziario eroga il finanziamento.

Contratto: l'accordo mediante il quale l'Intermediario Finanziario e il Cliente convengono l'erogazione del Finanziamento, da parte dell'Intermediario Finanziario al Cliente, per l'acquisto del Veicolo presso il Fornitore, nonché tutte le condizioni contrattuali che



regolano l'obbligo di rimborso del Cliente e, in generale, il rapporto tra l'Intermediario Finanziario e il Cliente anche in tutte le sue articolazioni.

Finanziamento: finanziamento di un importo prefissato, con pagamento di un tasso di interesse fisso e/o variabile (indicizzato). Può prevedere la prestazione di garanzie reali e/o personali.

Quota capitale: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Erogazione: operazione mediante la quale l'Intermediario finanziario versa al Fornitore, a fronte del mandato irrevocabile di pagamento conferito dal Cliente, la somma finanziata.

Rata: versamento periodico da corrispondere all'Intermediario finanziario per il rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

Debito residuo: la parte del finanziamento (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il cliente deve ancora versare all'Intermediario finanziario.

Durata del finanziamento: intervallo temporale concordato dall'Intermediario Finanziario e dal Cliente, entro il quale il Cliente è tenuto a rimborsare la somma finanziata, maggiorata degli interessi.

Estinzione anticipata volontaria: facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, dietro del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di un indennizzo, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge.

Fornitore: è il rivenditore di veicoli, di norma "convenzionato" con l'Intermediario finanziario, prescelto dal Cliente per l'acquisto del veicolo, al quale l'Intermediario finanziario, su mandato del Cliente, versa l'importo del finanziamento.

Fideiussione: garanzia personale prestata da un terzo all'Intermediario Finanziario che si rende solidalmente responsabile con il Cliente per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal Contratto a carico del Cliente.

Mora: mancato o ritardato rimborso all'Intermediario finanziario di una o più rate da parte del Cliente.

Interessi di mora – Penale: gli interessi dovuti dal Cliente in caso di mora, al tasso contrattualmente pattuito.

Piano di ammortamento: modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interessi, il debito estinto e il residuo dovuto.

Quota capitale: porzione della rata periodica di rimborso corrispondente alla parte del capitale preso in prestito.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso corrispondente alla parte di interessi sul capitale dovuto.

Rata: versamento periodico da parte del Cliente all'Intermediario Finanziario, mediante il quale viene rimborsato il finanziamento. La rata è comprensiva di una quota capitale e di una quota interessi.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate, imposta di bollo, spese di chiusura contrattuale e, in taluni casi, spese per servizi accessori qualora gli stessi siano obbligatori per l'erogazione del finanziamento o per averlo a determinate condizioni.

TAN (Tasso Annuo Nominale): è il tasso di interesse, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, applicato dall'Intermediario finanziario all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del finanziamento, la quota interessi che il Cliente è tenuto a corrispondere all'Intermediario finanziario e che, sommata alla quota capitale, determina la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

Parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.

EURIBOR: acronimo di EURO Inter Bank Offered Rate rappresenta il costo medio dei depositi interbancari del pool delle banche europee componenti l'Euribor Panel Steering Committee. In funzione della durata dei depositi bancari presi a riferimento vengono espresse, giornalmente, varie quotazioni che coprono periodi da 1 settimana a 12 mesi (EURIBOR 1,2,3 mesi etc.).

Tasso di mora: è il tasso degli interessi dovuto dal Cliente per il ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi del Contratto.

TEGM: è il Tasso Effettivo Globale Medio, ai sensi della Legge n. 108/96, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferite ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevato trimestralmente dal Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, con riferimento al trimestre precedente, per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Reclamo: l'atto con cui il Cliente, identificandosi chiaramente, contesta all'Intermediario finanziario in forma scritta (ad esempio, lettera, fax, e-mail) un comportamento di cui è rimasto insoddisfatto.

Foro competente: è l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal Contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.